

**Montefibre**

*Stabilimento di Porto Marghera*

*ALLEGATO A21*

*Autorizzazioni inerenti la gestione dei rifiuti*


*(A21.pdf)*

# Montefibre

*Stabilimento di Porto Marghera*

## *INDICE*

- *Integrazione Autorizzazione prot. 71689/02 del 21 ottobre 2002*
- *Integrazione Autorizzazione prot. 82979/04 del 9 dicembre 2004*



PROVINCIA  
DI VENEZIA  
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI



Prot. n. 7 1 6 8 9 / 0 2 All. n. \_\_\_\_\_

Venezia, li 2 1 OTT. 2002

Resp. procedimento: ing. S. Avezzù  
Resp. Istruttoria: geom. P. Ciuffi

**Oggetto:** Ditta MONTEFIBRE S.p.A. Via Marco d'Aviano, 2- MILANO.

Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento per il deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, come individuate al punto D15, allegato B del D. Lgs. 22/97, presso lo stabilimento sito in Via della Chimica, 11/13 - Marghera (VE).

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto che la Montefibre S.p.A. ha presentato in data 18.04.2002, acquisita con prot. n. 31462 del 6.05.2002, istanza di rinnovo dell'autorizzazione provinciale n. 5016 del 28.01.1998, richiedendo nel contempo l'integrazione delle quantità e delle tipologie di rifiuti autorizzate e la possibilità di utilizzo di nuove aree da adibire allo stoccaggio dei rifiuti ivi prodotti;

Vista la documentazione presentata dalla Ditta, allegata all'istanza e la successiva integrazione pervenuta in data 25.09.2002, acquisita con prot. n. 67033 del 1.10.2002, in cui vengono descritte le modalità e le tipologie di stoccaggio dei rifiuti prodotti presso lo stabilimento nonché le relazioni tecniche progettuali relative a due nuove aree di stoccaggio da realizzarsi per depositarvi le seguenti tipologie di rifiuti:

- altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose c.e.r. 17 06 03
- materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603 c.e.r. 17 06 04
- materiali da costruzione contenenti amianto c.e.r. 17 06 05
- imballaggi in plastica c.e.r. 15 01 02
- ferro e acciaio c.e.r. 17 04 05

Visto che dalla documentazione presentata dalla Ditta l'intendimento è di riorganizzare lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dalla propria attività, utilizzando nuove zone site internamente allo stabilimento;

Rilevato che i nuovi siti di stoccaggio possano ritenersi idonee al deposito dei rifiuti che andranno a contenere;

Rilevato che l'autorizzazione è richiesta per i rifiuti pericolosi e speciali non pericolosi derivanti dall'attività della Ditta richiedente;

Visto che la richiesta è stata presentata ai sensi del d.lgs. n.22 del 5.2.1997, che individua l'operazione di smaltimento per cui si richiede l'autorizzazione al punto D15 dell'allegato B, definendola come deposito preliminare di rifiuti;

Vista la l.r. 21.1.2000, n. 3 che attribuisce alle Province le competenze al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di stoccaggio di rifiuti, individuate al punto D15 dell'allegato B al d. lgs. 22/97, realizzate nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti;

Vista la Decisione 2000/532 CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE, di approvazione del nuovo elenco dei rifiuti ("CER 2002").

Visto che sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 33173/839 di verb. del 31.07.1997 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente il compito di provvedere al rilascio delle autorizzazioni con contenuto anche di natura discrezionale;

Visto che non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione richiesta;

## DECRETA

La Ditta Montefibre S.p.A. è autorizzata, fino a tutto il 31.10.2007, all'esercizio delle operazioni di smaltimento per il deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti dalla propria attività, come individuate al punto D15, allegato B del D. Lgs. 22/97, presso lo stabilimento sito in Via della Chimica, 11/13 - Marghera (VE), nei siti indicati nella planimetria allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante, con le seguenti prescrizioni:

- Art. 1 Possono essere stoccate provvisoriamente le seguenti tipologie di rifiuti, pienamente identificati dal numero di codice a sei cifre, esclusivamente nei siti di stoccaggio di seguito indicati e secondo le modalità singolarmente definite nella TABELLA 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
- Art. 2 La presente autorizzazione comprende la realizzazione dei nuovi siti di stoccaggio denominati "STOCCAGGIO 7 e STOCCAGGIO 8" dove al loro interno, saranno depositati i rifiuti, secondo le modalità descritte nel progetto presentato e definite all'articolo precedente.
- Art. 3 Dovrà essere trasmesso alla Provincia di Venezia, prima dell'utilizzo dei nuovi siti di stoccaggio, il collaudo tecnico funzionale che attesti la conformità delle opere secondo quanto previsto dal progetto presentato in allegato all'istanza.
- Art. 4 Dovranno essere nominati uno o più responsabili per i singoli stoccaggi, i cui dati saranno comunicati a questa Amministrazione entro 30 giorni dalla data di ritiro del presente Decreto.
- Art. 5 Dovrà essere apposta, presso le aree adibite allo stoccaggio, una tabella su cui andranno indicati il numero dei contenitori stoccati, la data del loro posizionamento e la relativa quantità di rifiuto presente.
- Art. 6 I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 365 giorni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Provincia, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.
- Art. 7 Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti deve avvenire con modalità tali da non compromettere il successivo trattamento e da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione. Devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un deterioramento, anche temporaneo, delle situazioni igienico-sanitarie e ambientali preesistenti. I rifiuti devono essere stoccati in contenitori idonei, il cui stato di conservazione deve essere verificato con periodicità; i contenitori danneggiati o usurati dovranno essere tempestivamente sostituiti.
- Art. 8 Dovrà essere tenuto, presso lo stabilimento, apposito registro di carico e scarico relativo ai siti di stoccaggio succitati e, per le fasi di trasporto, dovrà essere adottato il formulario di identificazione come previsto dall'art. 15 del D. Lgs. 22/97.
- Art. 9 E' fatto carico alla ditta di accertare che i terzi, ai quali sono affidati i rifiuti per le successive attività di smaltimento, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti.
- Art. 10 Entro 60 giorni dalla data del ritiro del presente provvedimento, e pena il suo automatico decadimento, dovranno essere aggiornate le garanzie finanziarie a garanzia degli stoccaggi esistenti, riportando gli estremi del presente decreto. In particolare, la polizza fidejussoria per un importo di lire 180.000.000=(centottantamiloni) pari ad euro 92.962,24 attualmente prestata a favore della Provincia di Venezia, dovrà essere elevata ad euro 140.889,44 secondo quanto disposto dalla D.G.R.V. n° 2528 del 14.07.2002.



- Art. 11 L'inosservanza delle suestese disposizioni e prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente Decreto potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza dei riscontri delle attività d'ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti.
- Art. 12 L'eventuale rinnovo dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione di apposita motivata domanda almeno 180 giorni prima della sua scadenza.
- Art. 13 Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di riscontro giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
- Art. 14 Il presente decreto viene consegnato alla Ditta. Montefibre S.p.A. nonché trasmesso al Sindaco del Comune di Venezia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.V. di Venezia ed alla Direzione regionale tutela dell'ambiente della Regione Veneto.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

- Dott. *Alessandro* PALANATO -



## TABELLA 1

### STOCCAGGIO 1.

<i>Codice Europeo</i>	<i>Denominazione</i>
07	Rifiuti dei processi chimici organici
07 02	Rifiuti da PFFU di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
limitatamente a:	
07 02 08	altri fondi e residui di reazione
<b>Modalità di stoccaggio</b>	
I rifiuti devono essere posti unicamente nel serbatoio denominato S607 dell'area AT5; dovrà essere previsto un indicatore della quantità di rifiuti liquidi presenti, posizionato all'esterno del serbatoio.	
Quantità massima stoccabile mc. 65	

### STOCCAGGIO 2.

<i>Codice Europeo</i>	<i>Denominazione</i>
16	Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
16 06	batterie ed accumulatori
limitatamente a:	
16 06 01	batterie al piombo
<b>Modalità di stoccaggio</b>	
I rifiuti dovranno essere stoccati in specifici contenitori esclusivamente all'interno dell'apposita area di stoccaggio impermeabilizzata e coperta.	
Quantità massima stoccabile t 2	

### STOCCAGGIO 3.

<i>Codice Europeo</i>	<i>Denominazione</i>
17	Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione
17 06	materiali isolante e materiali da costruzione contenenti amianto
limitatamente a:	
17 06 01	materiali isolanti contenenti amianto
<b>Modalità di stoccaggio</b>	
I rifiuti in matrice friabile potranno essere stoccati all'interno del magazzino solo in idonei "big-bags" opportunamente chiusi.	
Per le operazioni di smaltimento si dovranno adottare le procedure previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti e/o materiali contenenti amianto, compreso il controllo ambientale del magazzino per la ricerca della concentrazione di fibre aerodisperse.	
Quantità massima stoccabile t 30	

### STOCCAGGIO 4.

<i>Codice Europeo</i>	<i>Denominazione</i>
07	Rifiuti dei processi chimici organici
07 02	Rifiuti da PFFU di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
limitatamente a:	
07 02 08	altri fondi e residui di reazione
07 02 10	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
<b>Modalità di stoccaggio</b>	
I rifiuti, contenuti in sacchi, dovranno essere stoccati in containers scarrabili posizionati esclusivamente all'interno dell'apposita area di stoccaggio impermeabilizzata e coperta.	
Quantità massima stoccabile t 60	



### STOCCAGGIO 5.

<i>Codice Europeo</i>	<i>Denominazione</i>
13	Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui al capitolo 05, 12 e 19)
13 02	scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti
limitatamente a:	
13 02 08	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 08	rifiuti di oli non specificati altrimenti
limitatamente a:	
13 08 02	altre emulsioni
<b>Modalità di stoccaggio</b>	
I rifiuti, contenuti in fusti, dovranno essere stoccati esclusivamente all'interno dell'apposita area di stoccaggio impermeabilizzata e coperta.	
Quantità massima stoccabile t 20	

### STOCCAGGIO 6.

<i>Codice Europeo</i>	<i>Denominazione</i>
20	Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
20 01	Raccolta differenziata
limitatamente a:	
20 01 21	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
07	Rifiuti dei processi chimici organici
07 02	Rifiuti da PFFU di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
limitatamente a:	
07 02 10	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
<b>Modalità di stoccaggio</b>	
I rifiuti dovranno essere stoccati in specifici contenitori esclusivamente all'interno dell'apposita area di stoccaggio impermeabilizzata e coperta.	
Quantità massima stoccabile t 7	

### STOCCAGGIO 7.

<i>Codice Europeo</i>	<i>Denominazione</i>
17	Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione
17 06	materiali isolante e materiali da costruzione contenenti amianto
limitatamente a:	
17 06 03	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17 06 04	materiali solanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 06 05	materiali da costruzione contenenti amianto
<b>Modalità di stoccaggio</b>	
I rifiuti potranno essere stoccati all'interno del magazzino solo in idonei "big-bags" opportunamente chiusi all'infuori delle lastre integre che poste su pallets vengono avvolte con doppio foglio di polietilene sigillato ai bordi.	
Per le operazioni di smaltimento si dovranno adottare le procedure previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti e/o materiali contenenti amianto, compreso il controllo ambientale del magazzino per la ricerca della concentrazione di fibre aerodisperse.	
Quantità massima stoccabile t 40	



---

**STOCCAGGIO 8.**

---

<i>Codice Europeo</i>	<i>Denominazione</i>
15	rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
15 01	imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
limitatamente a:	
15 01 02	imballaggi in plastica

17	<b>Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione</b>
17 04	<b>metalli (incluse le loro leghe)</b>
limitatamente a:	
17 04 05	ferro e acciaio

**Modalità di stoccaggio**


I rifiuti potranno essere stoccati nell'area impermeabilizzata allo stato sfuso in cumuli o depositati all'interno di cassoni scarrabili.

Quantità massima stoccabile t 20

---







AREA- COD.CER-	DENOMINAZIONE RIFIUTO
① - 070208	- ALTRI FONDI E RESIDUI DI REAZIONE (ALTOBOLLENTI)
② - 180801	- BATTERIE AL PIOMBO
③ - 170801	- MATERIALI ISOLANTI CONTENENTI AMIANTO
④ - 070208	- ALTRI FONDI E RESIDUI DI REAZIONE (POLIMERO IN CROSTE)
④ - 070210	- ALTRI RESIDUI DI FILTRAZIONE E ASSORBENTI ESAURITI (DOPE COAGULATO - TELE FILTRANTI)
⑤ - 130208	- ALTRI OLI PER MOTORI, INGRANAGGI E LUBRIFICAZIONE (OLI ESAUSTI)
⑤ - 130802	- ALTRE EMULSIONI (MORCHIE OLEOSE)
⑥ - 200121	- TUBI FLUORESCENTI E ALTRI RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO (TUBI AL NEON - LAMPADIE A VAPORI DI MERCURIO)
⑥ - 070210	- ALTRI RESIDUI DI FILTRAZIONE E ASSORBENTI ESAURITI (CARBONI ATTIVI ESAURITI)
⑥ - 170803	- ALTRI MATERIALI ISOLANTI CONTENENTI O COSTITUITI DA SOSTANZE PERICOLOSE (LANA DI VETRO - LANA DI ROCCIA)
⑦ - 170804	- MATERIALI ISOLANTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 170801 E 170803 (LANA DI VETRO - LANA DI ROCCIA)
⑦ - 170808	- MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO (LASTRE IN ETERNIT)
⑧ - 150102	- IMBALLAGGI IN PLASTICA (REGGETTE IN PLASTICA)
⑧ - 170405	- FERRO E ACCIAIO (REGGETTE IN FERRO)

**NOTA :**  
 - PER POS. 3 E 7 VEDI foglio 22  
 - PER POS. 8 VEDI foglio 23



DISEGNATO S.G.S.	CONTROLLATO	PROPRIETA' RISERVATA A termini di legge la MONTEFIBRE S.p.A. si riserva la proprietà del presente disegno, che pertanto non può essere né riprodotto né comunicato a terzi senza la espressa preventiva autorizzazione della MONTEFIBRE S.p.A.
LUCIDATO	APPROVATO	
SCALE 1:3000	PLANIMETRIA DI STABILIMENTO PER CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	
UNITA'-REPARTO 9999	UBICAZIONE AREE DI DEPOSITO PRELIMINARE DI RIFIUTI	
DATA 19.03.02	SOSTITUITO DA	SOSTITUISCE IL
	CLASSIFICAZIONE	

**Montefibre**

DIS. N° MF-09-9999-00-7021

Fg. 28

REV.	DATA	DESCRIZIONE	S.G.S.	DIS.	CONTR.	APPR.
1	23.09.02	AGGIORNATO (ELIMIN. EX POS.6 - AGGIUNTO VOCE SU POS.8)	S.G.S.			
0	19.03.02	EMISSIONE	S.G.S.			



**FACCIATA BIANCA**



# PROVINCIA DI VENEZIA

## SETTORE POLITICHE AMBIENTALI



Prot. n. 82979/04 All. n. \_\_\_\_\_

Venezia, lì - 9 DIC. 2004

Classificazione: XII-I  
Resp. procedimento: dott.ssa S. MEMOLI - tel. 041.2501203 - sofia.memoli@provincia.venezia.it  
Resp. Istruttoria: p.i. G. FIORESE - tel. 041.2501233 - giuseppe.fiorese@provincia.venezia.it

**Oggetto:** Ditta MONTEFIBRE S.p.A. Via Marco d'Aviano, 2- MILANO.

Autorizzazione n. 71689/02 del 21.10.2002 all'esercizio delle operazioni di smaltimento per il deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, come individuate al punto D15, allegato B del D. Lgs. 22/97, presso lo stabilimento sito in Via della Chimica, 11/13 - Marghera (VE).  
**INTEGRAZIONE.**

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

#### Visto che

con proprio decreto n. 71689/02 del 21.10.2002 è stato autorizzato l'esercizio delle operazioni di smaltimento per il deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, come individuate al punto D15, allegato B del D. Lgs. 22/97, presso lo stabilimento sito in Via della Chimica, 11/13 - Marghera (VE);

con prot. n. 58200 del 8.09.2004 è stata acquisita agli atti la richiesta di integrazione dell'autorizzazione in oggetto per lo stoccaggio del rifiuto speciale pericoloso denominato "soluzione acquosa di fondi di distillazione/concentrazione proveniente dal reparto AT05-pan dryer" installato nell'area denominata AT04/5 (produzione e recupero solvente) dello stabilimento Montefibre S.p.A. di Porto Marghera (VE);

il deposito preliminare, autorizzato dal decreto provinciale n. 71689/02 del 21.10.2002 per tale tipologia di rifiuti speciale pericoloso, è ricompreso nella tabella 1 allegata al provvedimento, nello stoccaggio 1, più precisamente nel serbatoio denominato S607 per una quantità massima stoccabile di m<sup>3</sup> 65;

la società Montefibre S.p.A. ha realizzato, nella stessa area ricompresa nella tabella 1 allegata al provvedimento, nello stoccaggio 1, un nuovo serbatoio denominato S609 della capacità di m<sup>3</sup> 100;

rilevato che il nuovo serbatoio di stoccaggio può ritenersi idoneo al deposito dei rifiuti che andrà a contenere;

rilevato inoltre che l'autorizzazione è richiesta per i rifiuti speciali pericolosi derivanti dall'attività della Ditta richiedente;

la richiesta è stata presentata ai sensi del d.lgs. n.22 del 5.2.1997, che individua l'operazione di smaltimento per cui si richiede l'autorizzazione al punto D15 dell'allegato B, definendola come deposito preliminare di rifiuti;

Lr. 21.1.2000, n. 3 attribuisce alle Province le competenze al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di stoccaggio di rifiuti, individuate al punto D15 dell'allegato B al d. lgs. 22/97, realizzate nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti;

sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

con deliberazione della Giunta Provinciale n. 33173/839 di verb. del 31.07.1997 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente il compito di provvedere al rilascio delle autorizzazioni con contenuto anche di natura discrezionale;

non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione richiesta;

#### DECRETA

L'autorizzazione n. 71689/02 del 21.10.2002 all'esercizio delle operazioni di smaltimento per il deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti dalla propria attività, come individuate al punto D15, allegato B del D. Lgs. 22/97, presso lo stabilimento sito in Via della Chimica, 11/13 - Marghera (VE), nei siti indicati nella planimetria allegata che ne costituisce parte integrante, è integrata dal presente provvedimento, con le seguenti prescrizioni:

- Art. 1 I rifiuti presenti nel sito di stoccaggio denominato "STOCCAGGIO 1" possono essere posti, congiuntamente al serbatoio denominato S607, anche nel serbatoio denominato S609 dell'area AT5; la quantità massima stoccabile contemporaneamente è di m<sup>3</sup> 165.
- Art. 2 Nel serbatoio S609 dovrà essere previsto un indicatore della quantità di rifiuti presenti, posizionato all'estremo del serbatoio.
- Art. 3 Dovrà essere trasmesso alla Provincia di Venezia, prima dell'utilizzo del nuovo serbatoio denominato S609, il collaudo tecnico funzionale che attesti la conformità delle opere secondo quanto previsto dalla documentazione presentata in allegato all'istanza.
- Art. 4 Entro 30 giorni dalla data del ritiro del presente provvedimento, e pena il suo automatico decadimento, dovranno essere aggiornate le garanzie finanziarie già prestate a garanzia del nuovo stoccaggio, secondo quanto disposto dalla D.G.R.V. n° 2528 del 14.07.2002.
- Art. 5 Restano salve tutte le prescrizioni contenute nel decreto provinciale di autorizzazione all'esercizio n. 71689/02 del 21.10.2002.
- Art. 11 L'inosservanza delle suestese disposizioni e prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente Decreto potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza dei riscontri delle attività d'ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti.
- Art. 13 Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di riscontro giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
- Art. 14 Il presente decreto viene consegnato alla Ditta Montefibre S.p.A. nonché trasmesso al Sindaco del Comune di Venezia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.V. di Venezia ed alla Direzione regionale tutela dell'ambiente della Regione Veneto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- ing. Franco FIORIN -  




PROVINCIA DI VENEZIA  
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

CONSEGNATO IL 14 DIC. 2004